

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 810 del 28/05/2018

Seduta Num. 23

**Questo** lunedì 28 **del mese di** maggio  
**dell' anno** 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Mezzetti Massimo	Assessore
6) Petitti Emma	Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta  
attesa l'assenza del Presidente

**Funge da Segretario l'Assessore:** Costi Palma

**Proposta:** GPG/2018/754 del 08/05/2018

**Struttura proponente:** SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Oggetto:** PIANO QUINQUENNALE DI CONTROLLO DEI CORVIDI (CORNACCHIA GRIGIA - CORVUS CORONE CORNIX, GAZZA - PICA PICA, GHIANDAIA - GARRULUS GLANDARIUS) - ART. 19 DELLA LEGGE N. 157/1992.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Maria Luisa Zanni

## **LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Richiamata la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l'inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Atteso che il citato art. 19 prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;

Richiamate:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo

della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la L.R. n. 1/2016 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE" ed in particolare l'art. 60 recante "Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna" il quale prevede al comma 1 che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale;

Richiamato in particolare l'art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;
- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli

e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la L.R. n. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. n. 24/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la L.R. n. 22/2015 denominata "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
  - n. 1191/2007 recante "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004";
  - n. 893/2012, con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";
  - n. 1419/2013, "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali" che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;
  - n. 79/2018 "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC

e delle modifiche alle delibere n.1 191/07 e n. 667/09;

Considerato che:

- le specie interessate appartengono alla famiglia dei corvidi (cornacchia grigia - *Corvus corone cornix*, gazza - *Pica pica*, ghiandaia - *Garrulus glandarius*) e sono riportate nell'art. 18, comma 1, lettera b) della Legge 157/1992 quale specie cacciabili;
- presentano una dinamica di popolazione in forte espansione: sono specie rilevate in tutto il territorio regionale e negli anni si è confermata, in particolare, la progressiva colonizzazione della ghiandaia anche in pianura, mentre la gazza occupa ormai indifferentemente le aree agricole coltivate seminate e/o i frutteti anche nelle zone sub-collinari. Dopo anni di controllo faunistico, il loro stato di conservazione non risulta compromesso dalle azioni di cattura e prelievo adottate dalle provincie con gli appropriati strumenti di pianificazione;
- come gli altri conspecifici, sono responsabili di consistenti danni a carico delle produzioni agricole e del patrimonio faunistico. Sono infatti dotati di eccezionale capacità predatoria nei confronti di uova e pulli. Possono arrivare a ridurre i contingenti di altre specie ornitiche, in particolare quelle che nidificano sul terreno come il fagiano. Frequentano assiduamente e utilizzano le colture agrarie. L'incidenza sulle colture agricole è proporzionale alle densità. L'efficacia degli interventi di controllo numerico è legata alla concentrazione, per più anni di seguito, degli interventi in determinate aree; sfruttando le territorialità delle specie si arriva così a ridurre localmente gli effettivi e a diminuire i danni senza incidere sulle consistenze totali;
- la cornacchia grigia è presente in tutto il paese, con esclusione dell'arco alpino. È prevalentemente sedentaria ma soggetta a spostamenti occasionali anche di un certo rilievo. Si adattata a un gran numero di ambienti della pianura, da quelli aperti, ai pioppeti, alle zone boscate anche delle aree collinari. La cornacchia è specie tipicamente onnivora, in primavera l'utilizzazione di alimenti di origine animale è tre volte maggiore di

quelli vegetali, soprattutto per l'alimentazione dei nidiacei. La dieta è costituita prevalentemente da coleotteri, ma la cornacchia ha anche abitudini necrofaghe e frequenta le discariche;

- la gazza è diffusa su tutto il territorio italiano con l'eccezione delle aree propriamente montane. La sua distribuzione e abbondanza dipendono dall'influenza dell'uomo. Le aree metropolitane sono intensamente colonizzate ma non offrono molte opportunità di nidificazione. La gazza è essenzialmente sedentaria, predilige ambienti aperti coltivati con edifici rurali, vengono evitate le formazioni boschive troppo chiuse. Si alimenta sul terreno ma non si allontana dagli alberi su cui si rifugia in caso di necessità. La parte animale della sua dieta si compone essenzialmente di invertebrati, la componente vegetale è costituita da grano, mais, frutta, ghiande e noci. La gazza non è specie particolarmente gregaria, in autunno inverno si formano piccoli gruppi di 10-20 individui;
- la ghiandaia è specie di ambiente boschivo soggetta a spostamenti autunnali invasivi legati alla carenza di ghiande nell'area di origine o, viceversa, all'abbondanza di cibo nelle aree invase. Gli individui che si spostano appartengono comunque alla classe giovanile, priva di un proprio territorio. Le ghiandaie sono legate all'ambiente boschivo ma frequentano, sempre più, anche aree di pianura aperta purché alberate. Al di fuori del periodo di fruttificazione autunnale delle querce la ghiandaia si nutre di semi di varia natura (grano, avena, mais e orzo) e di un'ampia gamma di prede animali: molluschi, insetti, piccoli rettili, giovani uccelli e piccoli mammiferi. La ghiandaia non ha, a differenza di gazza e cornacchia, un rigido sistema territoriale;
- in Emilia-Romagna l'impatto economico dei corvidi sulle colture frutticole e orticole fortemente intensive è molto consistente, anche a causa del loro incremento numerico e anche a seguito della loro maggiore diffusione nelle aree pianeggianti, soprattutto della ghiandaia, dalle quali in precedenza erano assenti, come peraltro si può rilevare dai dati riportati nel piano di controllo di cui al presente atto dai quali emergono le aree critiche, le colture maggiormente danneggiate, nonché la distribuzione temporale dei danni;

- i danni da specie cacciabili, quali sono i tre corvidi di che trattasi, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 8/1994, sono a carico della Regione nelle aree precluse all'esercizio venatorio;

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visti inoltre i vigenti Piani Faunistico-venatori provinciali di Forlì-Cesena, Rimini, Bologna, Modena, Reggio-Emilia, Parma, Ravenna, Piacenza e Ferrara;

Dato atto:

- che il controllo faunistico dei corvidi in Regione Emilia-Romagna è stato svolto nelle realtà provinciali di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara attraverso l'adozione di strumenti di pianificazione nel rispetto dei predetti Piani Faunistico-venatori, aventi validità quinquennale;
- che ai sensi del soprarichiamato art. 16 della L.R. n. 8/1994 come modificato dalla L.R. n. 1/2016, compete alla Regione provvedere al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
- che in particolare per il territorio di Ravenna con deliberazione di Giunta regionale n. 553 del 18 aprile 2016 è stato approvato il piano di controllo quinquennale dei corvidi per il territorio di Ravenna - periodo 2016/2020, in quanto il precedente piano di controllo provinciale era scaduto nel 2015;

Rilevata la necessità di procedere, ai sensi del soprarichiamato art. 16 della L.R. n. 8/1994, all'adozione di un piano regionale di controllo dei corvidi con validità quinquennale (periodo 2018-2022) da applicare sull'intero territorio regionale anche alla luce del fatto che alcuni piani provinciali sono già scaduti;

Ritenuto pertanto che, per uniformità nella gestione del controllo faunistico regionale, anche per il territorio di Ravenna sia da applicare il predetto piano regionale di



controllo dei corvidi, pur non essendo ancora scaduta la precedente pianificazione di cui alla deliberazione n. 553/2016;

Atteso che per quanto concerne i siti Natura 2000 gestiti dagli Enti gestori delle Aree naturali protette valgono le misure specifiche di conservazione vigenti approvate dagli Enti gestori delle medesime;

Visti gli esiti della valutazione d'incidenza del piano regionale di controllo dei corvidi di cui alla nota NP/2018/11948 in data 18 maggio 2018 del Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, con la quale si comunica l'esito positivo di detta valutazione, in quanto gli interventi previsti non incidono in maniera significativa sui siti della rete Natura 2000, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'abbattimento deve essere consentito esclusivamente all'interno degli appezzamenti interessati da colture sensibili;
- è vietato l'uso di munizioni contenenti piombo nel caso in cui l'intervento sia eseguito entro 150 m dalle rive esterne delle zone umide;
- il controllo delle trappole deve essere quotidiano, al fine di evitare di trattenere all'interno della trappola specie non oggetto del piano di controllo;
- è obbligatorio liberare immediatamente gli animali eventualmente catturati e non appartenenti alle specie bersaglio;
- in presenza di zone umide le gabbie-trappola devono essere posizionate ad almeno 10 m dai canneti,

tutte recepite nel piano oggetto del presente atto;

Richiamato inoltre il parere favorevole - richiesto in data 23 maggio 2018 con Pec registrata al Protocollo PG/2018/375281 - pervenuto con nota ISPRA Prot. 35337/T-A19 del 28 maggio 2018, acquisito e registrato agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Protocollo PG/2018/0387689 in pari data, nel quale si reputa accettabile il ricorso ad un piano di controllo numerico dei corvidi volto a contenere gli impatti alle produzioni agricole e faunistiche;

Considerato che il predetto parere favorevole reso da ISPRA è subordinato alla previsione della sospensione di immissioni faunistiche a scopo venatorio, per tutto il

periodo pluriennale di attuazione del piano di controllo medesimo, in tutti quegli istituti che intenderanno adottarlo con finalità anti-predatorie, essendo questa motivazione di esecuzione del piano incompatibile con le predette attività gestionali;

Rilevata la necessità di recepire le indicazioni suggerite da ISPRA nel soprarichiamato parere;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione di un "Piano quinquennale di controllo dei corvidi (cornacchia grigia - Corvus corone cornix, gazza - Pica pica, ghiandaia - Garrulus glandarius)", valido per l'intero territorio regionale, ivi compresi i territori urbanizzati, dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali nonché le Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai

sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in

premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Piano quinquennale di controllo dei corvidi (cornacchia grigia - *Corvus corone cornix*, gazza - *Pica pica*, ghiandaia - *Garrulus glandarius*)" valido per l'intero territorio regionale ivi compresi i territori urbanizzati, dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali nonché le Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
4. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

— — —

# **PIANO QUINQUENNALE DI CONTROLLO DEI CORVIDI**

*(Corvus corone cornis, Pica pica e Garrulus glandarius)*

(Art. 19 della Legge n. 157/1992 e art. 16 della L.R. n.  
8/1994)

**Periodo di validità 2018 - 2022**

## PARTE PRIMA: QUADRO CONOSCITIVO

### 1. Specie interessate: status e distribuzione

Le specie trattate nel presente piano appartengono alla famiglia dei corvidi e sono in particolare la cornacchia grigia *Corvus corone cornix*, la gazza *Pica pica*, e la ghiandaia *Garrulus glandarius*.

#### Cornacchia

<u>CATEGORIA</u> <u>Global IUCN</u> <u>Red List</u>	<a href="#">Allegato</a> <a href="#">Direttiva</a> <a href="#">Uccelli</a>	<a href="#">SPEC</a>
LC	-	-

In Italia *Corvus corone cornix* è presente con una popolazione riproduttiva stimata in 400.000-800.000 coppie, a cui devono essere aggiunti altrettanti individui svernanti (Brichetti e Fracasso, 2011). In Emilia-Romagna, la cornacchia grigia risulta essere pressoché ubiquitaria raggiungendo localmente densità di 5-11 coppie/kmq (Carta regionale delle vocazioni faunistiche). Nel complesso la specie pare godere di uno stato di conservazione favorevole.

#### Gazza

<u>CATEGORIA</u> <u>Global IUCN</u> <u>Red List</u>	<a href="#">Allegato</a> <a href="#">Direttiva</a> <a href="#">Uccelli</a>	<a href="#">SPEC</a>
LC	IIB	-

In Europa *Pica pica* è presente con popolazioni abbondanti (oltre 7.500.000 coppie), distribuite su un areale molto vasto (BirdLife International, 2004). Il trend delle popolazioni europee è complessivamente caratterizzato da un moderato declino, ma recentemente si è assistito ad un recupero (BirdLife International, 2004). In Italia, è stimata presente con 500.000-1.000.000 di coppie, a cui occorre aggiungere una popolazione svernante altrettanto numerosa e il trend demografico appare positivo, con espansione d'areale solo localmente stabile (Brichetti e Fracasso, 2011). In Emilia-Romagna, l'assenza di particolari minacce è uno dei fattori alla base dell'espansione numerica molto forte che la specie sta vivendo nell'intero territorio regionale, ove è pressoché ubiquitaria (Carta regionale delle vocazioni faunistiche)

## Ghiandaia

<u>CATEGORIA</u> <u>Global IUCN</u> <u>Red List</u>	<u><a href="#">Allegato</a></u> <u><a href="#">Direttiva</a></u> <u><a href="#">Uccelli</a></u>	<u><a href="#">SPEC</a></u>
LC	IIB	-

In Europa *Garrulus glandarius* è presente con una popolazione numericamente abbondante (oltre 14.500.000 di coppie) che si caratterizza per una tendenza demografica stabile o in aumento nella maggior parte dei Paesi d'Europa (Birdlife International, 2017). La popolazione nazionale è stimata essere compresa tra 300.000 e 600.000 coppie e anch'essa sta vivendo una fase di espansione d'areale (Brichetti e Fracasso, 2011). In Emilia-Romagna lo *status* è giudicato favorevole in virtù della mancanza di particolari minacce per la specie e si registra una forte espansione d'areale, soprattutto nelle zone di pianura mentre in Appennino si osserva l'occupazione di ogni tipo di formazione boschiva (Carta regionale delle vocazioni faunistiche).

## 2. Problematiche e gestione pregressa in Emilia-Romagna: danni alle produzioni agricole, prevenzione, controllo e prelievo venatorio.

La presenza di queste specie opportuniste è causa di forte impatto sulle attività produttive agricole, come meglio descritto al punto successivo, ma anche sul patrimonio faunistico in quanto predatori sia di uova che di pulli.


L'incidenza sulle colture è fortemente dipendente dalla densità.

### 2.1 Danni e prevenzione


In Emilia-Romagna i danni da specie cacciabili, quali sono i tre corvidi in parola, ai sensi dell'art.17 della Legge n. 8/1994, sono a carico della Regione nelle aree precluse all'esercizio venatorio mentre nei territori ricadenti negli ATC o nelle Aziende faunistico-venatorie provvedono direttamente i soggetti gestori.

Di seguito vengono riportati due grafici riferiti al periodo 2008-2017 relativi all'importo dei danni da corvidi risarciti dalla Regione, il primo riferito al totale regionale per anno mentre il secondo riporta l'andamento in ogni singola provincia. Salvo rari casi, in sede di perizia tecnica non è stata possibile l'attribuzione del danno alla singola specie interessata.

Dall'analisi dei dati risulta evidente il calo progressivo dei danni alle produzioni agricole ricadenti in zone di protezione, a conferma che le azioni gestionali attuate, riconducibili essenzialmente al controllo della popolazione effettuato dalle singole amministrazioni provinciali in ottemperanza a quanto previsto dai rispettivi piani di controllo redatti ai sensi dell'art. 19, hanno ottenuto risultati soddisfacenti.




**Grafico 2.1.1 - Rappresentazione grafica dei danni da corvidi in Emilia-Romagna – Periodo 2008 – 2017**



**Grafico 2.1.2 - Rappresentazione grafica dei danni da corvidi per provincia – Periodo 2008 – 2017**


Il grafico successivo riporta gli esborsi per danni da corvidi sostenuti dagli ATC dell'Emilia-Romagna nell'ultima annata agraria disponibile 2016-2017.






**Grafico 2.1.3 - Danni da corvidi risarciti dagli Ambiti Territoriali di Caccia – Anno 2017**

Da circa dieci anni gli eventi dannosi, sia quelli a carico della Regione che degli ATC, vengono riportati in tempo reale in un data base regionale georiferito al fine di poter monitorare l'evoluzione del fenomeno e intervenire adeguatamente nelle aree critiche. A titolo di esempio si riporta di seguito la cartografia del territorio di Ravenna riferita ad una delle scorse annate agrarie nella quale sono evidenziati in rosso i danni a carico del fondo regionale, pertanto in zone di protezione, e in azzurro i danni a carico degli ATC.



**Figura 2.1.1 - Localizzazione dei danni da corvidi nel territorio di Ravenna: in rosso i danni a carico del fondo regionale (in zone di protezione), in azzurro i danni a carico degli ATC**

Come si evidenzia nel grafico di seguito riportato i danni da corvidi insistono in gran parte nel territorio protetto.



**Grafico 2.1.4 - Ripartizione dei danni dell'ultimo quinquennio per istituti faunistici**

La tabella seguente riporta le colture che sono state oggetto di danneggiamento nell'ultima annata agraria desunte dal programma regionale. Per il territorio di Forlì-Cesena non sono state indicate le colture danneggiate.

PROVINCE	CORVIDI	
CITTA' METROP. DI BOLOGNA	ALBICOCCHIE, CILIEGIE, PERE, PESCHE, SUSINE, MELE, GIRASOLE	
FERRARA	MELE, PERE, PESCHE, MAIS, SOIA	
FORLÌ-CESENA		
MODENA	CILIEGIE, PERE, COCOMERO	
PARMA	PISELLI	
PIACENZA	MAIS, UVA, TUBI IRRIGAZIONE	
RAVENNA	MELE, PESCHE, ALBICOCCHIE, MELE, RADICCHIO PORTASEME	
REGGIO EMILIA	CILIEGIE, MAIS, PERE, FORAGGERE, FRAGOLE	
RIMINI	CAVOLI PORTASEME, MELE	

**Tabella 2.1.1 - Colture oggetto di danneggiamento – Anno 2017**


La Regione, a partire dalla seconda metà degli anni '90, annualmente finanzia interventi di prevenzione incruenta per danni da fauna come previsto dall'art. 19 della Legge n. 157/1992 (metodi ecologici). Di seguito vengono riportati i principali interventi finanziati o messi in atto autonomamente dalle imprese agricole per la difesa di frutteti, vigneti e colture specializzate.

PREVENZIONE PER DANNI DA CORVIDI	
Metodi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nastri olografici riflettenti</li> <li>- specchietti</li> <li>- reti di protezione</li> <li>- sagome di falco</li> <li>- palloni predator</li> <li>- sistemi vocali di allontanamento (distress call)</li> <li>- ultrasuoni</li> <li>- detonatori temporizzati (cannoncini a gas)</li> <li>- radio costantemente accese</li> <li>- dissuasori ottici</li> <li>- copertura con reti</li> <li>- palloni ad elio</li> </ul>

**Tabella 2.1.2 – Prevenzione per danni da corvidi**

## 2.2 Controllo delle popolazioni di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992

Il grafico successivo riporta l'andamento degli abbattimenti di corvidi in Emilia-Romagna nel periodo 2013 – 2017. Considerato che l'efficacia dei dispositivi di prevenzione è scarsa e limitata nel tempo, la netta riduzione dei danni che si evince dai dati riportati nel paragrafo 2.1 dipende quasi esclusivamente dall'attuazione dei piani di controllo il cui andamento è riportato nel grafico sottostante.



**Grafico 2.2.1 - Andamento dei corvidi abbattuti in controllo in Emilia-Romagna – Periodo 2013 - 2017**

Di seguito viene riportato per ciascuna specie l'andamento del piano di controllo per il periodo 2013-2017 sia su scala regionale che provinciale. Viene inoltre inserita una tabella che indica i capi prelevati per ciascuno dei metodi consentiti.

Nei grafici sotto riportati non sono stati indicati i dati riferiti al territorio di Ferrara in quanto sono stati forniti senza distinzione tra le diverse specie. Per completezza di informazione vengono

comunque riportati di seguito:


	2013	2014	2015	2016	2017
<b>FERRARA</b>	600	843	447	392	322

### **Cornacchia grigia**


L'andamento regionale del prelievo in controllo della cornacchia risulta costantemente in aumento a partire dal 2013 fino al 2017 anno in cui sono stati prelevati più di 9000 capi.

In ambito provinciale si assiste ad un importante incremento degli abbattimenti a Bologna e a Modena anche se il territorio più attivo è indubbiamente quello di Reggio Emilia della quale tuttavia si dispone solo del dato riferito all'ultimo biennio.

Il metodo di prelievo più efficace è risultato essere la cattura in gabbia (applicato in maniera esclusiva nei piani di controllo di alcune province che non prevedevano l'abbattimento in controllo con arma da fuoco).



**Grafico 2.2.2 - Cornacchie prelevate in controllo in Emilia-Romagna –  
Periodo 2013 – 2017**



**Grafico 2.2.3 - Cornacchie prelevate in controllo nelle province dell'Emilia-Romagna – Periodo 2013-2017**


	2013		2014		2015		2016		2017	
	gabbia	sparo	gabbia	sparo	gabbia	sparo	gabbia	sparo	gabbia	sparo
BO	933	65	1.321	105	1.152	153	751	101	1.509	600
FE	sono stati forniti i dati riferiti al totale di corvidi abbattuti per anno									
FC	324		350		232		445		np	
MO	1.450		1.777		1.645		1.119		2.119	
PR	339		1.067		852		548		392	
PC	988	160	133		112		82		96	
RA	164	7	156	2	247	19	22	4	94	3
RE	np.						2.048	1.251	488	3.600
RN	560		394	81	221		198	33	132	6
TOT	4.758	232	5.198	188	4.461	172	5.213	1.389	4.830	4.209

**Tabella 2.2.1 - Metodi per il prelievo in controllo delle cornacchie nelle diverse province – Periodo 2013 al 2017**


## Gazza

La gazza è tra i corvidi quello oggetto di maggior prelievo in controllo che si mantiene abbastanza costante negli anni.

Tra le province quelle maggiormente attive sono Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Bologna. Il metodo di prelievo più efficace si dimostra indubbiamente la cattura mediante gabbie.



**Grafico 2.2.4 - Gazze prelevate in controllo in Emilia-Romagna-  
Periodo 2013 – 2017**



**Grafico 2.2.5 - Gazze prelevate in controllo nelle province dell'Emilia-Romagna –  
Periodo 2013 – 2017**


	2013		2014		2015		2016		2017	
	gabbia	sparo	gabbia	sparo	gabbia	sparo	gabbia	sparo	gabbia	sparo
BO	4.457	280	4.794	455	3.960	397	5.347	676	3.504	518
FE	Np									
FC	2.109		1.980		1.584		3.742		np	
MO	6.550		12.001		10.156		6.203		9.871	
PR	1.883		1.688		1.312		888		536	
PC	304	50								
RA	5.989	481	7.272	1.028	6.937	1.224	4.087	537	5.981	711
RE	Np						1.027	4.548	1.201	3345
RN	2.287		2.056	16	945		2.205	1	1.710	
TOT	23.579	811	29.791	1.499	24.894	1.621	23.499	5.762	22.803	4574

**Tabella 2.2.2. - Metodi utilizzati per il prelievo in controllo delle gazze nelle diverse province dal 2013 al 2017**


### Ghiandaia

Il prelievo in controllo della ghiandaia in ambito regionale mostra un andamento in costante diminuzione nel tempo. Localmente sono molto attive la provincia di Ravenna in particolare seguita da Modena, Bologna e Reggio-Emilia.

Il metodo di prelievo d'elezione risulta essere lo sparo.



**Grafico 2.2.6 - Ghiandaie prelevate in controllo in Emilia-Romagna - Periodo 2013 – 2017**



**Grafico 2.2.7 - Ghiandaie prelevate in controllo nelle province dell'Emilia-Romagna- Periodo 2013 – 2017**

	2013		2014		2015		2016		2017	
	gabbia	sparo	gabbia	sparo	gabbia	sparo	gabbia	sparo	gabbia	sparo
BO	111	955	142	983	132	704	77	612	130	495
FE	sono stati forniti i dati riferiti al totale di corvidi abbattuti per anno									
FC		156		466		284		495		np
MO		3.430		1.941		1.811		1.263		1.226
PR	0		0		0		0		0	
PC	0		0		0		0		0	
RA	76	2.556	140	2.866	281	2.662	63	2.171	82	2382
RE	np							720		471
RN	0		0		0		0		0	
TOT	187	8.644	282	6.256	413	5.461	140	5.261	212	4574

**Tabella 2.2.3 - Metodi per il prelievo in controllo delle ghiandaie nelle diverse province-  
Periodo 2013 al 2017**


## 2.3 Prelievo venatorio

Per completezza di informazione si riportano i dati riferiti al prelievo venatorio delle tre specie di corvidi oggetto del presente piano a partire dalla stagione venatoria 2011/2012 fino al 2016/2017, ultima stagione venatoria per la quale si dispone di dati elaborati.

Oltre al prelievo in ambito regionale, per ogni specie è riportato l'andamento del prelievo riferito a ciascuna provincia.


### Cornacchia

Dai successivi grafici si rileva che il prelievo venatorio della cornacchia grigia in ambito regionale mostra ~~an~~ un andamento oscillante con un minimo di 2500 capi nella stagione 2013/2014 e un massimo di circa 4000 capi nelle stagioni 2011/2012 e 2016/2017. Le province maggiormente attive nel prelievo venatorio della cornacchia sono Bologna, Modena Forlì-Cesena e Reggio Emilia.






**Grafico 2.3.1 - Cornacchie prelevate in Emilia-Romagna nelle stagioni venatorie dal 2011/2012 al 2016/2017**




**Grafico 2.3.2 - Cornacchie grigie prelevate per provincia nelle stagioni venatorie dal 2011/2012 al 2016/2017**

### Gazza

I grafici di seguito riportati mostrano che il prelievo venatorio della gazza in ambito regionale, dopo un significativo e progressivo decremento numerico a partire dalla stagione venatoria 2011/2012 e fino al 2015/2016, ha avuto una netta ripresa nell'ultima stagione dovuta tuttavia, se si analizza il grafico riferito alle singole realtà provinciali, all'incremento di carniere delle province di Ravenna, Forlì e Rimini seguite da Modena. Nel restante territorio si conferma una tendenza alla diminuzione dei prelievi.




**Grafico 2.3.3 - GAZZE prelevate in Emilia-Romagna nelle stagioni venatorie dal 2011/2012 al 2016/2017**




**Grafico 2.3.4 - GAZZE prelevate per provincia nelle stagioni venatorie dal 2011/2012 al 2016/2017**

### Ghiandaia

Il prelievo venatorio della ghiandaia vede un netto aumento nell'ultima stagione venatoria rispetto alle precedenti. L'aumento interessa tutti i territori provinciali con particolare riferimento a Forlì-Cesena e Ravenna seguite da Bologna e Modena.



**Grafico 2.3.5 - Ghiandaie prelevate in Emilia-Romagna nelle stagioni venatorie dal 2011/2012 al 2016/2017**



**Grafico 2.3.6 - Ghiandaie prelevate per provincia nelle stagioni venatorie dal 2011/2012 al 2016/2017**

## **PARTE SECONDA: PIANO REGIONALE DI CONTROLLO**

### **3. Aspetti normativi**

Cornacchia, gazza e ghiandaia sono specie ricomprese nell'elenco di cui all'art. 18 della Legge n. 157/1992, pertanto sono oggetto di caccia secondo le modalità e i tempi stabiliti annualmente dal calendario venatorio regionale.

Il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili a queste specie viene invece individuato nell'art. 19 della citata Legge n. 157/1992 e nell'art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994, che definiscono i motivi che possono portare all'autorizzazione di "piani di controllo" di specie selvatiche anche nelle zone vietate alla caccia, motivi che devono rientrare tra quelli di seguito elencati:

- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

Dette leggi stabiliscono inoltre che i piani di controllo debbano essere:

- esercitati mediante impiego di tecniche che assicurino la selettività dell'azione;
- praticati di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici;
- autorizzati dalla Regione sentito il parere dell'ISPRA.

Valutata l'inefficacia dei metodi ecologici la Regione può autorizzare un piano di abbattimento delle specie interessate che deve essere attuato:

- dalle guardie venatorie provinciali, che possono avvalersi, coordinandoli, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali viene attuato il piano, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché da operatori selezionati e abilitati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica;
- dalle guardie forestali (oggi Carabinieri forestali);
- dalle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Il controllo faunistico di cui all'art. 19 della L. n. 157/92 rappresenta uno strumento volto a limitare situazioni circostanziate di grave danno alle attività e non deve essere inteso come un metodo generalizzato di contenimento numerico delle popolazioni selvatiche. In questa ottica e al fine di sortire i migliori risultati, è necessario individuare per tempo le realtà produttive dove si palesano gravi danni sulle quali concentrare le azioni consentite.

#### 4. Finalità perseguite, territorio interessato e durata del piano

I corvidi hanno acquisito nel tempo una sempre maggiore rilevanza quanto a impatto economico sulle produzioni agricole a causa del loro incremento numerico e anche a seguito della loro maggiore diffusione nelle aree pianeggianti, soprattutto della ghiandaia, dalle quali prima erano assenti.

L'incidenza economica è dimostrata dagli importi accertati per danni alle produzioni agricole riportati nel precedente paragrafo 2.1.

Il presente piano di controllo ha l'obiettivo di ridurre i danni agricoli intervenendo sulle colture sensibili, in particolare frutteti, colture orticole e specializzate, in relazione alle diverse fasi fenologiche (finalità di limitazione dei danni). Tali fasi si identificano in linea di massima con i periodi di semina/piantumazione e nella fase dalla post fioritura al raccolto.

La rilevazione sistematica dei danni attuata dalla Regione attraverso l'apposito programma regionale georiferito consentirà di monitorare l'efficacia del piano attraverso l'osservazione della dinamica dei danni per anno, per coltura interessata, per specie e per istituto di gestione.

Il piano di controllo è anche, in via subordinata, finalizzato a limitare la predazione sulle nidiate di alcune specie di fauna selvatica stanziale, allo scopo di tutelare e salvaguardare le naturali capacità riproduttive all'interno degli istituti di produzione e protezione faunistica sotto indicati (finalità anti- predatoria), fatto salvo il rispetto delle prescrizioni previste nel successivo punto 5 (Metodi ecologici).

Nelle ZRC, nei Centri di riproduzione della fauna selvatica sia pubblici che privati, nelle AFV, negli ATC, nelle Zone di Rifugio e nelle Aree di Rispetto potrà essere attuato il controllo dei corvidi con finalità antipredatoria qualora rispettino le procedure e i mezzi previsti nel presente piano.

L'utilizzo dei campioni di corvidi è inoltre previsto dal "Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario della fauna selvatica", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1763/2017, per effettuare l'attività di sorveglianza per la West Nile Disease e per il Virus Usutu in Emilia-Romagna. In particolare, è previsto di effettuare il monitoraggio sanitario di cornacchie grigie e gazze, eventualmente integrate da ghiandaie, su tutto il territorio della pianura emiliano-romagnola virtualmente stratificata secondo una griglia prestabilita. In ciascuna zona viene analizzato, ogni due settimane a partire dal mese di maggio fino al mese di settembre compresi, un numero di corvidi stabilito annualmente dal Servizio regionale di Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica. Nell'ambito del Piano di monitoraggio sanitario vengono utilizzate le spoglie dei capi abbattuti nelle azioni di controllo effettuato per le motivazioni di cui ai punti precedenti fatta salva la necessità di provvedere ad abbattimenti specifici a copertura del territorio indicato per la sorveglianza sanitaria.

Il presente "Piano", valido per il quinquennio 2018 – 2022, si applica sull'intero territorio regionale ad esclusione dei Parchi Nazionali e delle Aree Protette regionali, ivi comprese le aree contigue, che, ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale n. 6/2005, provvedono autonomamente al controllo della fauna selvatica.

#### 5. Metodi ecologici

Relativamente alle aree in cui si attua il piano di controllo con la finalità di ridurre i danni alle colture agrarie, si ritiene che gli strumenti disponibili, primi tra tutti i detonatori acustici, siano

affetti da una scarsissima efficacia o di un'efficacia temporale estremamente ridotta (assuefazione) tale per cui la loro adozione produce essenzialmente un ritardo nell'intervento cruento e quindi, paradossalmente, un aumento del danno. **Alla luce di queste considerazioni si ritiene di non disporre, allo stato attuale, di efficaci mezzi incruenti di prevenzione del danno alle colture.**

Per quanto riguarda il controllo numerico dei corvidi con **finalità anti-predatorie** va considerato che questo **non è compatibile con il simultaneo svolgimento di immissioni faunistiche finalizzate al prelievo venatorio.** Gli istituti faunistici che intendono avvalersi del presente piano di controllo devono rinunciare a questa possibilità per tutto il periodo pluriennale di attuazione del piano medesimo.

Le aree su cui viene richiesto il piano possono interessare l'intero istituto o porzioni di questo adeguatamente individuate.

L'attivazione del piano di controllo viene richiesto nell'ambito dei piani di gestione che gli ATC e le AFV presentano annualmente alla Regione, nei quali devono essere individuate le aree interessate. La Regione provvederà a darne comunicazione alla Polizia provinciale.

Le suddette azioni si configurano quali *metodi ecologici* di cui all'art. 19, comma 2, della Legge n. 157/1992 e pertanto costituiscono strumenti prioritari d'azione nell'ambito delle iniziative volte al controllo numerico con **finalità antipredatorie.**

## **6. Piano d'abbattimento – metodi selettivi, mezzi e modalità di utilizzo, periodi.**

È possibile procedere a catture selettive con idonei metodi capaci di limitare la presenza delle specie in oggetto, per prevenire una troppo intensa predazione sulle uova e i nidiacei di galliformi e sulle colture sensibili, in particolare impianti fruttiferi, orticoli, colture specializzate, obiettivo della gestione aziendale. Le trappole adottate dovranno essere rispondenti a requisiti di massima selettività ed efficacia d'azione, arrecando nel contempo il minor disturbo possibile alla fauna selvatica non bersaglio.

A tale scopo si individuano quindi, quali principali strumenti operativi, i seguenti:

- **trappole tipo Larsen per la cattura in vivo** da utilizzarsi durante la fase relativa alla nidificazione e cure parentali primaverili, da posizionarsi nelle vicinanze dei nidi abitati dai corvidi durante la loro fase territoriale;
- **trappole Letter-Box (o box francesi o gabbioni francesi) per la cattura in vivo** da utilizzarsi prevalentemente nelle aree di pasturazione e comunque in zone aperte.

La Regione si riserva di valutare e autorizzare altri tipi di trappole la cui selettività ed efficacia vengano ritenute accettabili.

- **abbattimento con fucile** con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 soprattutto per la riduzione degli asporti di frutta da parte della Ghiandaia che, non denotando attiva difesa del territorio riproduttivo, rende vano l'impiego di gabbie-trappola.  
Tali abbattimenti devono essere effettuati con le seguenti modalità e limitazioni:

- rigorosamente su animali al di fuori dei nidi;
- all'interno o in prossimità (entro duecento metri) dalle colture sensibili ai danni da corvidi ed in particolare nei frutteti, nelle colture orticole o specializzate. La coltura deve trovarsi nello stato vegetativo che la rende sensibile ai danni da corvidi come di seguito indicato;
- in forma vagante o da appostamento. È consentito l'uso di "stampi" in plastica o in penna, fissi o mobili, nonché di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
- da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto.

Ai componenti del Corpo di Polizia Provinciale è concesso l'uso di armi da fuoco - con tiro rigorosamente fuori dal nido - laddove le circostanze lo richiedano senza limitazione di ambiti, periodi e orari.

Relativamente all'estensione temporale degli interventi si prevede che essi vengano attuati nel periodo in cui si manifestano i sopra richiamati danni: nel caso di piante da frutto dalle prime fasi di sviluppo del frutto fino alla raccolta, per le colture erbacee e ortive nella fase di semina e di maturazione. Pertanto, **ai fini della limitazione dei danni alle colture, gli abbattimenti** si effettueranno preferenzialmente nel periodo compreso tra il **1° marzo e 31 ottobre inclusi** coincidenti con i periodi di semina/piantumazione e dalla fioritura al raccolto. Non è tuttavia esclusa la possibilità di praticare interventi in periodi diversi per colture passibili di danno secondo le proprie fasi fenologiche, a seguito di specifica autorizzazione dello STACP competente per territorio.

Il periodo di esecuzione del piano con **finalità anti-predatorie**, negli istituti pubblici e privati di produzione e protezione e nelle AFV, sarà invece compreso **fra il 1° marzo e il 31 agosto**.

### **Modalità per l'utilizzo delle gabbie-trappola**

La trappola Larsen è costituita da più scomparti, in uno dei quali viene detenuto un esemplare vivo a scopo di richiamo, mentre gli altri servono per la cattura dei soggetti territoriali, mediante un dispositivo a scatto attivato da un finto posatoio. Potranno essere utilizzate Larsen modificate con apertura laterale.

Per la cattura del primo soggetto da utilizzarsi quale richiamo vivo è possibile utilizzare la medesima trappola attivata con esca alimentare, particolarmente consigliate le uova.

Sfruttando la spiccata tendenza alla difesa del territorio tipica dei corvidi, per ogni area d'intervento è opportuno operare nel rispetto delle seguenti modalità e prescrizioni:

- localizzazione dei nidi attivi o in costruzione e dei siti di pastura;
- posizionamento delle trappole Larsen e Letter-Box in prossimità dei nidi o dei siti di pastura e cattura dei soggetti da usare come richiamo, mediante esca alimentare;
- attivazione delle trappole con richiamo vivo eventualmente coadiuvato dal contemporaneo utilizzo di esca alimentare;
- controllo giornaliero delle trappole attive (possibilmente a metà giornata) e fornitura di alimento e acqua ai richiami;

- disinnescare sempre tutte le trappole se il giorno seguente non sono possibili i controlli e le relative soppressioni. In caso di tempo limitato innescare un numero di trappole corrispondenti al tempo disponibile;
- liberare subito nel luogo stesso di cattura gli animali eventualmente intrappolati non appartenenti alle specie bersaglio;
- soppressione dei corvidi catturati successivamente e in luogo appartato;
- spostamento delle trappole nei pressi di altri nidi o altre colture agricole suscettibili di danno qualora si constati la cessazione delle catture per alcuni giorni consecutivi;
- sostituzione saltuaria dei richiami vivi;
- la soppressione deve avvenire con la tecnica indicata al successivo punto 7 in modo tale che procuri la minor sofferenza possibile all'animale;
- l'abbattimento deve essere effettuato dal referente incaricato in luogo appartato.

Da precedenti studi risulta inoltre che il particolare stato di aggressività intraspecifica che caratterizza le coppie nidificanti durante le fasi riproduttive, induce entrambi i partner ad entrare nella trappola Larsen, pertanto bisogna evitare di procurare disturbo appena catturato il primo esemplare, ma attendere di catturare anche il secondo.

Poiché in natura la cornacchia ha un comportamento dominante sulla gazza scacciando quest'ultima dai propri territori, l'impiego di una gazza come richiamo può consentire di catturare anche esemplari di cornacchia grigia.

## **7. Destinazione dei capi catturati, tecniche di soppressione e smaltimento della fauna abbattuta**

Non è previsto il rilascio in natura dei corvidi catturati. È possibile la cessione di esemplari vivi catturati ad altri coadiutori per l'utilizzo come richiamo nelle trappole.

I corvidi catturati vengono eliminati con tecniche eutanasiche in grado di procurare una morte pressoché istantanea senza inutili sofferenze, il metodo più consono consiste nella disarticolazione delle vertebre cervicali così come indicato nel documento tecnico dell'INFS n. 19 *"Il controllo numerico della gazza mediante la trappola Larsen"*. È opportuno non eseguire tale operazione in prossimità delle trappole dove altri corvidi potrebbero notare l'operazione associandola alle trappole stesse oppure in presenza di persone non autorizzate all'intervento.

Salvo diverse indicazioni delle ASL competenti per territorio, vista l'esiguità del numero degli esemplari abbattuti nei singoli interventi di controllo e le modeste dimensioni corporee, si potrà procedere allo smaltimento delle carcasse mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 centimetri in un terreno adeguato per evitare contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente. Qualora, per le condizioni dell'habitat e in via del tutto eccezionale, non sia possibile recuperare le carcasse degli animali abbattuti queste potranno essere lasciate in loco così come previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) che esclude dall'ambito di applicazione del regolamento stesso i corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione.



## 8. Numero massimo di capi abbattibili

Le conoscenze sullo stato delle popolazioni di gazza, cornacchia grigia e ghiandaia indicano che tali specie non sono minacciate e godono di un buono stato di conservazione con popolazioni con elevato numero di effettivi. Si ritiene pertanto di riproporre, salvo minimi aggiustamenti, per ciascun territorio provinciale lo stesso numero di capi prelevabili annualmente già autorizzati nei rispettivi piani di controllo e questo soprattutto in considerazione del risultato positivo ottenuto nel tempo sulla riduzione dei danni alle produzioni agricole.

Fermo restando il totale regionale dei capi abbattibili annualmente sono possibili variazioni numeriche interprovinciali dei capi previsti.

**Le Province sono tenute a garantire il conferimento dei capi previsti annualmente dal piano di monitoraggio sanitario regionale.**

Numero di capi prelevabili annualmente			
	Cornacchia	Gazza	Ghiandaia
Bologna	3.000	6.500	4.500
Ferrara	1.000	2.000	500
Forlì-Cesena	2.500	4.000	1.000
Modena	5.000	13.500	3.500
Parma	2.000	3.500	500
Piacenza	2.000	500	500
Ravenna	1.000	8.500	4.500
Reggio Emilia	5.000	5.000	1.000
Rimini	1.000	3.000	500
<b>Totale regionale</b>	<b>22.500</b>	<b>46.500</b>	<b>16.500</b>

## 9. Operatori incaricati

In base al dettato dell'art. 19 della L. n. 157/1992 e dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, sono incaricati delle operazioni di controllo gli Ufficiali e gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità, nonché gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, oggi Carabinieri forestali, e i Corpi di Polizia Municipale muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 i prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna per l'attuazione dei quali si possono avvalere, oltre che delle figure previste all'art.19 della citata Legge n. 157/1992, di operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna.

## **10. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza**

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le comuni norme relative all'uso delle armi da fuoco nonché eventuali prescrizioni previste dai Corpi di Polizia provinciale.

I proprietari o conduttori dei fondi e gli operatori di cui sopra durante lo svolgimento delle attività di controllo sono tenuti ad indossare un capo di abbigliamento ad alta visibilità secondo le modalità e avente le caratteristiche definite dalla Polizia provinciale competente per territorio.

## **11. Autorizzazione e controllo delle operazioni**

La vigilanza sulle operazioni previste dal presente piano è, in via principale, di competenza dei Corpi di Polizia Provinciale responsabili per territorio nonché di tutte le altre forze dell'ordine.

Le operazioni di prelievo verranno attivate:

- a seguito di specifica richiesta del proprietario o conduttore del fondo sul quale insistono le colture sensibili ai danni da corvidi come meglio specificato al precedente punto 4., salvo diverse indicazioni delle Province o della Città Metropolitana di Bologna;
- a seguito di richiesta dello STACP competente per territorio con riferimento all'evoluzione dei danni evidenziati;
- a seguito di richiesta dello STACP per l'attivazione del controllo con finalità antipredatorie negli istituti di gestione faunistico-venatoria che lo abbiano previsto nei propri piani annuali di gestione.

## **12. Attuazione del piano**

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, i prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna.

A tal fine ciascuna Provincia e la Città Metropolitana di Bologna:

- a) autorizzano e coordinano l'attività dei coadiutori e definiscono le modalità di comunicazione ed esito delle uscite fino all'attivazione del "Sistema automatico di registrazione per i piani di controllo" predisposto dalla Regione. I territori che non hanno ancora provveduto dovranno ultimare le fasi necessarie a completarne l'attivazione entro il 2018;
- b) gestiscono le richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria, fatti salvi diversi accordi locali, nonché le richieste dei Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca.

## **13. Rendicontazione delle operazioni**

Le Province e la Città Metropolitana di Bologna inviano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il resoconto dettagliato dell'attività di controllo dell'anno precedente riportante, per ciascun mese, il numero di operatori impiegati, il numero di uscite, il numero di capi rimossi suddivisi per

specie e per metodo utilizzato, il Comune e la località o l'Istituto faunistico interessato. A seguito dell'attivazione del Sistema automatico di registrazione, la Regione provvederà direttamente all'estrazione e all'elaborazione dei suddetti dati.

Al termine del quinquennio di durata del piano, la Regione produrrà ad ISPRA un rendiconto esaustivo delle attività svolte in cui sia indicato, per ciascuna annualità e per ciascuna provincia, il numero di capi rimossi suddivisi per specie, i metodi utilizzati e l'istituto faunistico interessato. Produrrà inoltre la dinamica annuale dei danni per tipologia colturale unitamente ad una breve valutazione critica sull'andamento del piano e eventuali aspetti migliorativi.

#### **14.Prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000.**

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, si ritiene che il disturbo arrecato dall'attuazione del presente piano nei siti della Rete Natura 2000 non rappresenti un fattore di minaccia per le specie oggetto di tutela in particolare per quanto riguarda il metodo di cattura con gabbie-trappola che pertanto costituisce la tecnica da adottare in via preferenziale.

Anche l'uso dell'arma da fuoco non implica un fattore di minaccia in quanto:

- gli interventi vengono effettuati in maniera estremamente puntiforme sulle colture sensibili;
- la gestione agronomica dei frutteti in particolare (potatura, difesa fitosanitaria, raccolta, concimazione, taglio dell'erba ecc.) ma anche di molte colture specializzate, comporta nel periodo primaverile-estivo una presenza quasi costante dell'operatore e l'utilizzo di attrezzature (atomizzatori per la distribuzione dei presidi fitosanitari, trinciatura dei residui di potatura ecc) che di fatto impediscono una colonizzazione stabile di specie aviarie;
- i sistemi di prevenzione, qualora utilizzati (dissuasori acustici) provocano rumori improvvisi analoghi al colpo d'arma da fuoco.

In detti siti pertanto si prevedono le **seguenti limitazioni**:

- l'abbattimento è consentito esclusivamente **all'interno degli appezzamenti** interessati;
- è **vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo** per le azioni previste nelle **zone umide** naturali e artificiali (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri) ed entro 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti;
- in presenza di zone umide le gabbie-trappola devono essere posizionate ad almeno 10 metri dai canneti.

-----

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile del SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/754

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/754

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 810 del 28/05/2018

Seduta Num. 23

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Costi Palma

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando